



Prot. 23720 del 26/10/2022

Al Collegio dei Revisori dei Conti
All' Organo Straordinario di Liquidazione
Al Responsabile Servizi Finanziari
E p.c. **al Signor Sindaco**
Al Segretario Generale

Loro SEDI

Oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio" in favore dell'Università di Catania – Dipartimento architettura ed Ingegneria, conseguente l'incarico di consulenza tecnico finalizzata agli studi specialistici di settore per la revisione del P.R.G. Richiesta di definizione della procedura alla luce degli approfondimenti effettuati.

PREMESSO che:

- L'art. 3 della L.R. 15/1991 di Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, obbliga i Comuni alla revisione generale del P.R.G.;
 - Con D.G.C. n. 73 del 14.11.2008 fu conferito ai Responsabili dei servizi del V Settore (ora VIII) e del VI settore (ora VII) di questo Ufficio Tecnico Comunale, l'incarico della revisione del P.R.G., del Regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici correlati;
 - A seguito dell'atto di indirizzo della Giunta Municipale D.G.M. 36/2017, con determina del Responsabile del Servizio n. 9 del 10.10.2017, reg. gen. 378, venne affidato l'incarico di consulenza tecnico-scientifica all'Università di Catania – Dipartimento di Ingegneria Civile, prevedendo ed impegnando la spesa complessiva di € 47.824,00 al Cap. 1590/20, impegno n. 534 del 12.10.2017;
 - Con modalità di scambio di posta si è proceduto alla stipula della Convenzione, firmata digitalmente, che regola gli accordi fra le parti ed in particolare all'art. 7 sono regolate le modalità di pagamento del compenso;
 - che in con nota prot. n. 316133 dello 03.08.2020, acquista in data 04/08/2020 al n. 17984 del Protocollo Generale di questo Comune, il Responsabile Scientifico prof. Paolo La Greca ha trasmesso, al Comune di Rosolini, gli studi specialistici ed il "Progetto dello Schema di Massima propedeutico alla redazione del nuovo PRG di Rosolini";
 - Con atto n. 32 del 28/09/2021, del Commissario Regionale straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.R. n° 15 del 30/04/1991, è stato approvato lo "schema di massima del P.R.G.";
 - A seguito dell'approvazione dello Schema di massima, l'Università di Catania – Dipartimento di Ingegneria ha inviato la fattura elettronica n. 00157-22/000005 dello 09/03/2022 per la liquidazione della somma di € 26.303,20 (IVA compresa) pari al 55% del compenso, come indicato all'art. 7;
- RICHIAMATI i contenuti della proposta di delibera consiliare n. 27 del 28/07/2022, noti a codesto Collegio;

VISTO il parere espresso in data 09/08/2022, da codesto Collegio dei Revisori;

Lo scrivente Responsabile del Servizio ritiene che si debba rivalutare il parere espresso per il riconoscimento del debito fuori bilancio, alla luce dei seguenti approfondimenti:

1 – Sebbene gli atti e i fatti cui è correlato il provvedimento siano ricollocabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre 2017, di fatto, tale aspetto "cronologico" non è sufficiente alla definizione dell'insorgenza del titolo di spesa, in quanto la stessa diverrà "*certa, liquida ed esigibile*" solo al verificarsi delle condizioni pattuite nella Convenzione che disciplina l'incarico della prestazione di consulenza tecnico scientifica, ove all'art. 7, comma 2, è espressamente disposto che il 55% del compenso pattuito sarà corrisposto dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale dello Schema di Massima;

2 – La spesa non poteva essere esigibile al 31 dicembre 2017 poiché le peculiarità tecnico – scientifiche dell'incarico, prevedono una articolata fase di acquisizione e analisi di dati tipici del territorio e degli atti di P.R.G. non definibili con un cronoprogramma, per la complessa articolazione, e per tanto priva dei requisiti di:

- "certezza", in quanto priva del titolo esecutivo che consentiva di esercitare l'esecuzione, cioè l'adozione dello schema di massima;
- "liquidità", sebbene l'importo desumibile aritmeticamente, potrà procedersi alla determinazione solo al verificarsi delle condizioni pattuite nella Convenzione, che la rendono liquidabile;
- "esigibilità" poiché sottoposta a condizione risolutiva, indispensabile per l'avverarsi della condizione pattuita;

3 - La condizione risolutiva non si è avverata con la consegna degli studi tecnico – scientifici avvenuta in data 03/08/2020, ma con l'atto consiliare di adozione dello Schema di Massima n. 32 del 28.09.2021 (delibera commissariale con i poteri del consiglio), a seguito della quale l'Ateneo ha inviato il titolo di spesa divenuto esigibile nell'anno 2021 a cui certamente è riconducibile anche l'attività di sintesi e conclusiva svolta dall'Ateneo;

In soccorso alle esposte osservazioni, si richiama l'allegata deliberazione della Corte dei Conti n. 21/SEAUT/2020/QMIG (18.12.2020), ove è trattato il seguente quesito : *«se una obbligazione di pagamento per prestazione professionale sorta nell'esercizio antecedente l'ipotesi di bilancio riequilibrato con atto di impegno e quindi attinente a fatti ed atti di gestione di competenza OSL, ma che trova espletamento negli anni successivi all'ipotesi di bilancio riequilibrato debba rientrare nella competenza OSL»*, che valutata positivamente l'ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta, osserva che, *sulla base del principio della "competenza finanziaria potenziata", le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate "imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza" (paragrafo 2 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118). La scadenza dell'obbligazione è definita, a sua volta, come il momento in cui il credito diventa "esigibile", mentre l'esigibilità è da intendersi, alla stregua dei consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità, come il requisito dell'obbligazione per la quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento.*

Ritenute sussistenti ragioni giustificatrici per "isolare" la spesa dalla speciale procedura di gestione dissestata, volta al risanamento dell'ente e prevenire gli effetti negativi sui bilanci di scelte gestionali pregresse su fatti di gestione e non sui dati formali di qualificazione del debito in termini di esigibilità.

Si osserva inoltre che la richiesta "esclusione" della spesa dalla competenza OSL:

- non determina una violazione della *par condicio creditorum* per le peculiarità espresse in merito alla definizione della sua esigibilità;
- non pregiudica la gestione delle funzioni ordinarie del Comune in ordine alla possibilità del riequilibrio finanziario;
- consentirebbe la ripresa delle attività di collaborazione con l'Ateneo volte alla definizione dell'iter di approvazione della revisione generale del P.R.G., strumento di programmazione essenziale ed indispensabile anche per le finalità di riequilibrio finanziario in quanto alimenterebbe positive funzioni di sviluppo socio economico della città;

Per tutto quanto sopra,

si chiede

All'organismo straordinario di liquidazione lo stralcio del residuo attivo trasferito da questo Ente con la delibera n. _____ del _____ per difetto di competenza;

Al Collegio dei Revisori dei Conti di rivedere il parere espresso alla luce degli approfondimenti esplicitati e dei fatti sopravvenuti.

Al Responsabile del Settore finanziario di assistere gli organi di cui sopra nella procedura de quo;

Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti e si porgono

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giuseppe Santacroce



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text: "VII SETTORE FINANZIARIO", "S.U.E.", "S.U.A.P.", and "-U.T.C.-". The signature is written in a cursive style, with the first part of the name "Giuseppe" being particularly prominent.